

Decreto «Cura Italia», incentivi alle imprese

Garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali. Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, valevoli fino al 31.12.2020.

LIMITE RICAVI DEL BENEFICIARIO	DURATA FINANZIAMENTO	PERIODO PREAMMORTAMENTO	IMPORTO MASSIMO FINANZIAMENTO	IMPORTO GARANZIA DIRETTA	IMPORTO GARANZIA IN RIASSICURAZIONE	VALUTAZIONE DEL BENEFICIARIO
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro	100%	100%	Nessuna valutazione
3.200.000,00 euro			25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: <ul style="list-style-type: none">doppio della spesa salariale 2019;25% ultimo fatturato;fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi.	90%	100%	Nessuna valutazione

Riteniamo sia opportuno contattate per le formalità del caso il Vostro Istituto di credito e restiamo a Vostra disposizione per tutti gli adempimenti nei quali Vi potremo supportare